

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R e s.m.i.. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 1 sorgente in Comune di Germagnano ad uso potabile, chiesta dal Consorzio Agricolo Acquedotto Gritlera.

(n. pratica 012600 – Cod. Utenza TO12311) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 5101 in data 17.9.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-S-00255.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Agricolo Acquedotto Gritlera – C.F. e P.Iva: 92009200012, con sede legale in Comune di Germagnano (TO), Frazione Castagnole n. 7, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., la concessione preferenziale di derivazione d'acqua per una portata massima non superiore a 1 l/s ed un volume medio annuo derivabile di 315,36 mc/anno, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (*uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) estratta da n. 1 sorgente in Comune di Germagnano, come identificata in premessa (nr. pr. **012600** – Cod. Utenza **TO12311**):
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei canoni arretrati dal 10.8.1999 fino all'annualità corrente e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle Leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- 8) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);
- 9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

11) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)